

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1039/2012 DEL CONSIGLIO

del 29 ottobre 2012

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di radiatori in alluminio originari della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea («la Commissione») dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1. Misure provvisorie

- (1) Con il regolamento (UE) n. 402/2012 ⁽²⁾ («regolamento provvisorio») la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di radiatori in alluminio originari della Repubblica popolare cinese («RPC» o «paese interessato»).
- (2) Il procedimento è stato avviato il 12 agosto 2011 ⁽³⁾ in seguito a una denuncia presentata dalla International Association of Aluminium Radiator Manufacturers Limited Liability Consortium (AIRAL S.c.r.l «il denunciante») a nome dei produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale di radiatori in alluminio dell'Unione.
- (3) Come indicato al considerando 14 del regolamento provvisorio, l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° luglio 2010 e il 30 giugno 2011 («periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e la fine del PI («il periodo in esame»).

1.2. Fase successiva del procedimento

- (4) In seguito alla divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stato deciso di imporre un dazio antidumping provvisorio («divulgazione delle conclusioni provvisorie»), varie parti interessate hanno presentato osservazioni scritte in merito alle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite.
- (5) La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. Le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti interessate sono state esaminate e le conclusioni provvisorie sono state, se del caso, modificate di conseguenza.
- (6) Come già menzionato al considerando 12 del regolamento provvisorio, un gruppo di produttori esportatori collegati ha chiesto l'esame individuale, a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base. L'esame di tali richieste nella fase provvisoria era eccessivamente gravoso ed è stato rinviato alla fase definitiva. Si è deciso quindi di concedere un esame individuale al gruppo che lo richiedeva, cioè il Sira Group. Per quanto riguarda le sue operazioni nella RPC, il Sira Group è composto dalla Sira (Tianjin) Aluminium Products Co. Ltd e dal Sira Group (Tianjin) Heating Radiators Co. Ltd.
- (7) Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base a cui si intendeva raccomandare l'istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di radiatori in alluminio originari della RPC e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori («divulgazione delle conclusioni definitive»). Tutte le parti hanno inoltre avuto la possibilità di comunicare, entro il termine stabilito, le loro osservazioni sulle conclusioni definitive.
- (8) Tutte le osservazioni orali e scritte trasmesse dalle parti interessate sono state esaminate e prese in considerazione se ritenute pertinenti.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ GU L 124 dell'11.5.2012, pag. 17.

⁽³⁾ GU C 236 del 12.8.2011, pag. 18.

2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

- (9) Come indicato al considerando 15 del regolamento provvisorio, il prodotto in esame consiste in radiatori in alluminio e negli elementi o sezioni di cui tali radiatori sono costituiti, sia che tali elementi siano assemblati in blocchi o no, esclusi i radiatori e loro elementi e sezioni di tipo elettrico («il prodotto in esame»). Tale prodotto è attualmente classificato ai codici NC ex 7615 10 10, ex 7615 10 90, ex 7616 99 10 ed ex 7616 99 90.
- (10) Dopo la pubblicazione delle misure provvisorie, una parte ha sostenuto che i radiatori in acciaio sono intercambiabili con il prodotto in esame e il prodotto simile e ha chiesto alla Commissione di analizzare e comprendere le tendenze del mercato dei radiatori in acciaio, in particolare in rapporto con il mercato dei radiatori in alluminio.
- (11) In base alle informazioni disponibili è stato stabilito che i radiatori in alluminio hanno caratteristiche tecniche differenti, in particolare per quanto riguarda la materia prima principale (l'acciaio in un caso e l'alluminio nell'altro), il peso, l'inerzia termica e la conducibilità termica. Inoltre, le informazioni raccolte non indicano concorrenza diretta e interscambiabilità tra i due prodotti. Infine, la parte non ha presentato elementi di prova a sostegno della sua affermazione. Stante quanto precede, la richiesta è stata respinta.
- (12) In mancanza di altre osservazioni riguardo al prodotto in esame e al prodotto simile, si confermano i considerando 15 e 23 del regolamento provvisorio.

3. DUMPING

3.1. Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») e trattamento individuale («TI»)

3.1.1. Osservazioni preliminari

- (13) Come già indicato sopra nel considerando 6, si è deciso di concedere un esame individuale al Sira Group. Per quanto riguarda le sue operazioni nella RPC, il gruppo è composto da Sira (Tianjin) Aluminium Products Co. Ltd. e da Sira Group (Tianjin) Heating Radiators Co. Ltd. Il Sira Group ha inoltre richiesto il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato o il trattamento individuale.

3.1.2. TEM

- (14) Va ricordato che, come indicato ai considerando da 30 a 31 del regolamento provvisorio, nessuna delle parti inserite nel campione ha richiesto il TEM.
- (15) Come indicato sopra al considerando 13, il Sira Group, al quale è stato concesso l'esame individuale dopo l'istituzione delle misure provvisorie, ha richiesto il TEM e ha presentato domanda per le due società operanti nella produzione e nella commercializzazione del prodotto in esame.

- (16) A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, per le importazioni originarie della RPC il valore normale è determinato conformemente ai paragrafi da 1 a 6 del predetto articolo per i produttori che risultano soddisfare i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. Per comodità di riferimento tali criteri sono riportati di seguito in forma sintetica:

- le decisioni commerciali delle imprese devono essere prese in risposta a tendenze del mercato, senza significative interferenze statali, e i costi devono riflettere i valori di mercato,
- le imprese dispongono di una serie ben definita di documenti contabili soggetti a revisione contabile indipendente,
- non vi sono distorsioni dovute al precedente sistema a economia pianificata,
- le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono certezza del diritto e stabilità, e
- le conversioni valutarie sono effettuate ai tassi di mercato.

- (17) Le informazioni fornite dalle due società appartenenti al Sira Group nei moduli di richiesta di TEM sono state debitamente analizzate, e sono state chieste e ottenute ulteriori informazioni. In considerazione dei risultati non si è ritenuto necessario effettuare una visita di verifica presso la sede delle società.

- (18) L'inchiesta per il TEM ha dimostrato che il Sira Group non ha rispettato i requisiti di cui al criterio 1 a causa delle interferenze statali nelle decisioni concernenti la materia prima principale, ossia l'alluminio. Il costo dell'alluminio rappresenta circa il 70 % del costo di produzione del prodotto in esame. L'inchiesta ha dimostrato che entrambi i produttori del Sira Group hanno acquistato l'alluminio utilizzato per la produzione del prodotto in esame sul mercato interno cinese. I prezzi si basano sulla quotazione dell'alluminio alla borsa dei metalli non ferrosi di Shanghai (Shanghai Non-ferrous Metal Exchange), controllata dallo Stato («la Borsa» o «SHFE»). L'SHFE è una borsa aperta esclusivamente alle società registrate nella RPC e ai cittadini cinesi controllata dalla Commissione statale di regolamentazione dei valori mobiliari. Diverse norme che disciplinano il funzionamento della Borsa contribuiscono alla bassa volatilità e al ribasso dei prezzi sull'SHFE: le fluttuazioni di prezzo giornaliere sono limitate al 4 % al di sopra o al di sotto del prezzo di liquidazione del giorno di contrattazione precedente, le contrattazioni avvengono a bassa frequenza (fino al quindicesimo giorno di ogni mese), i futures sono limitati a una durata massima di 12 mesi, e i costi delle operazioni sono fatturati sia dalla Borsa che dagli intermediari.

- (19) Inoltre, per quanto riguarda le operazioni sul SHFE, le consegne possono aver luogo soltanto in un deposito

autorizzato situato sul territorio cinese, a differenza di quanto avviene per gli scambi internazionali, che prevedono consegne in qualsiasi parte del mondo. Inoltre l'SHFE è una piattaforma di scambi solo materiali (non vengono venduti derivati), e questo isola completamente il mercato cinese dell'alluminio. Di conseguenza è praticamente impossibile l'arbitraggio con il parametro di riferimento a livello mondiale, il London Metals Exchange («LME») o con altri mercati, e l'SHFE funziona in isolamento rispetto ad altri mercati mondiali. Pertanto, una stabilizzazione tra questi mercati non è possibile. Il prezzo della quotazione dell'alluminio sull'LME è risultato, su base mensile media, superiore del 14 % a quello dell'SHFE durante il PI.

(20) Lo Stato interferisce anche con il meccanismo di determinazione dei prezzi dell'SHFE, poiché è sia venditore che acquirente, tramite lo State Reserve Bureau e altri organismi statali, di alluminio primario. Inoltre lo Stato fissa limiti di prezzo giornalieri attraverso le regole dell'SHFE che sono state approvate dall'autorità di regolamentazione dello Stato, la China Securities Regulatory Commission («CSRC»).

(21) L'inchiesta ha dimostrato altresì che l'alluminio primario destinato all'esportazione è soggetto a un'IVA pari al 17 % e non è rimborsabile in caso di esportazione, laddove l'IVA per l'alluminio venduto sul mercato interno e sui prodotti finiti è rimborsabile al 13 %. In più, l'alluminio primario destinato all'esportazione è soggetto a un'imposta sulle esportazioni del 17 %. Di conseguenza la maggior parte della produzione di alluminio primario è venduta sul mercato cinese, causando una depressione del prezzo di tale materiale sul mercato interno e un considerevole vantaggio in termini di costi per i produttori di radiatori in alluminio della RPC. Lo Stato cinese ha interferito ulteriormente sul mercato durante il PI eliminando il 5 % del dazio all'importazione sui metalli nel corso della crisi finanziaria.

(22) Un'ulteriore distorsione da parte dello Stato cinese avviene sotto forma di interventi sul mercato da parte dello State Reserve Bureau («SRB»), che fa parte della National Development Reform Commission («NDRC»). Alla fine del 2008 e all'inizio del 2009 il SRB ha cominciato ad acquistare scorte di alluminio primario dalle fonderie. Si trattava di un pacchetto di stimoli volto a limitare gli effetti della crisi economica e finanziaria mondiale che aveva provocato un calo della domanda. Tali acquisti statali hanno assorbito la maggior parte delle scorte sul mercato interno nei mesi di marzo e aprile 2009, facendo aumentare i prezzi durante la prima metà di quell'anno. L'SRB ha poi rivenduto alluminio primario al mercato, come ad esempio all'inizio del novembre 2010, quando ne ha vendute 96 000 tonnellate all'asta, come riferito da Bloomberg⁽¹⁾. L'agenzia Xinhua News ha riportato le notizie relative alle misure di stoccaggio nel dicembre 2008, spiegando che si era previsto di accumulare 300 000 tonnellate di alluminio a prezzi superiori del 10 % al prezzo di mercato allo scopo di sostenere i

prezzi⁽²⁾. Il piano di stoccaggio dell'SRB riguardava l'acquisto da varie fonderie cinesi, sebbene circa la metà fosse da acquistare dalla Aluminium Corporation of China Ltd. Inoltre, il ministro responsabile per l'NDRC ha spiegato che altre parti del pacchetto di stimoli comprendevano controlli all'esportazione applicati in maniera meno rigorosa, sovvenzioni e prezzi più bassi per l'elettricità e innalzamento dei massimali per i prestiti. Il pacchetto ha, a quanto pare, avuto un effetto immediato sui prezzi. Quanto precede dimostra che lo Stato cinese ha un ruolo fondamentale nella determinazione dei prezzi dell'alluminio primario e interferisce nel mercato.

(23) Che la forte ingerenza da parte dello Stato, quale descritta sopra, abbia un obiettivo ben chiaro è confermato tra le altre cose dal dodicesimo piano di sviluppo quinquennale per l'alluminio (2011-2015) in cui il governo cinese afferma esplicitamente l'intenzione di «adeguare le riduzioni delle imposte e delle imposte sulle esportazioni e altre leve economiche, e controllare rigorosamente l'importo totale di espansione ed esportazioni di prodotti primari». Tale piano prosegue la politica sottesa al precedente piano per l'alluminio. Inoltre, tali piani sono stati attuati nell'arco di molti anni e, come dimostrato sopra, durante il PI erano in atto varie misure.

(24) Le molteplici distorsioni dei prezzi cinesi dell'alluminio primario determinate dallo Stato influenzano dunque i prezzi delle materie prime. Inoltre tali distorsioni conferiscono un vantaggio alle imprese, dal momento che esse effettuano normalmente i loro acquisti sul mercato cinese da fornitori locali utilizzando come parametro di riferimento i prezzi a pronti del mercato cinese (o SHFE). Durante il PI questi prezzi erano inferiori del 15 % circa a quelli del mercato mondiale. In teoria, quando i prezzi sul mercato cinese sono più alti a causa dell'intervento dello Stato, le imprese cinesi possono anche comprare determinate quantità a prezzi LME, mentre il contrario è impossibile per gli operatori non cinesi.

(25) Dall'esame delle risposte al questionario date sia da Sira (Tianjin) Aluminium Products Co. Ltd. che da Sira Group (Tianjin) Heating Radiators Co. Ltd. è emerso che entrambe le società hanno acquistato prodotti di alluminio primario a prezzi correlati allo SHFE nel corso del PI e che i prezzi d'acquisto avevano seguito l'indice SHFE su un periodo ancor più lungo.

(26) Inoltre, dall'inchiesta è emerso che una delle due società in questione beneficiava della esenzione totale dell'imposta sul reddito delle imprese per i primi due anni e riduzione della metà per i tre anni successivi. Questo sistema di sconti dello Stato cinese significa che, una volta che una società inizia a realizzare un profitto, per due anni essa non versa alcuna imposta sul reddito d'impresa e per i tre anni successivi ne paga metà. Tali distorsioni sono registrate come costi negativi nel conto profitti e perdite aumentando in tal modo la redditività.

⁽¹⁾ www.bloomberg.com

⁽²⁾ http://news.xinhuanet.com/english/2008-12/26/content_10564812.htm

- (27) In tali circostanze, nessuna delle società è stata in grado di dimostrare che le loro decisioni commerciali in materia di acquisizione delle materie prime non siano soggette a una notevole interferenza dello Stato e che i costi dei principali fattori produttivi riflettano sostanzialmente i valori di mercato. Pertanto, esse non hanno dimostrato di soddisfare il criterio 1.
- (28) In considerazione delle conclusioni di cui sopra per quanto riguarda il criterio 1, si è ritenuto, dopo aver sentito il comitato consultivo, di non concedere il TEM al Sira Group.
- (29) Alla luce di quanto precede, gli altri criteri per ottenere il TEM di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base non sono stati ulteriormente analizzati.
- (30) La Commissione ha comunicato ufficialmente i risultati relativi al TEM al gruppo di società collegate interessate della RPC e al denunciante. Inoltre, è stata loro offerta l'opportunità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione qualora avessero particolari ragioni per essere sentiti.
- (31) A seguito della comunicazione delle informazioni, il Sira Group ha formulato osservazioni sulle conclusioni relative al TEM proposte. Tuttavia, poiché il Sira Group ha definito le proprie osservazioni per loro natura limitate, la Commissione ha trattato i temi sollevati su base bilaterale con un documento specifico sulle conclusioni. Le osservazioni non hanno portato a modifiche delle conclusioni riguardanti il criterio 1.
- (32) A seguito di quanto precede e in assenza di ulteriori osservazioni, si confermano i considerando da 30 a 31 del regolamento provvisorio.
- 3.1.3. Trattamento individuale**
- (33) Come prevede l'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, per i paesi cui si applicano le disposizioni di tale articolo viene stabilito, se del caso, un dazio unico a livello nazionale, salvo nei casi in cui le società in questione siano in grado di dimostrare che rispondono a tutti i criteri enunciati all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. Per comodità di riferimento, tali criteri sono stati esposti in breve nel considerando 32 del regolamento provvisorio.
- (34) Entrambi i produttori esportatori collegati del Sira Group hanno richiesto il TI nel caso in cui non fosse stato concesso il TEM. Tali richieste sono state esaminate. Dall'indagine è emerso che entrambe le società rispettavano tutte le condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.
- (35) Al Sira Group è stato pertanto concesso il TI.
- (36) In data 28 luglio 2011, l'organo di conciliazione (Dispute Settlement Body — DSB) dell'OMC ha adottato la relazione dell'organo d'appello e la relazione del panel, come modificata dalla relazione dell'organo d'appello, sul caso «Comunità europee — Misure antidumping definitive su determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina» ⁽¹⁾ («relazioni»).
- (37) Nelle relazioni è stato rilevato, tra l'altro, che l'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base è incompatibile con gli articoli 6.10, 9.2 e 18.4 dell'accordo antidumping dell'OMC e con l'articolo XVI:4 dell'accordo OMC. Secondo l'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, i singoli produttori esportatori di paesi non retti da un'economia di mercato che non ricevono il trattamento di impresa operante in condizioni di economia di mercato a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base sono soggetti a un'aliquota del dazio applicabile a livello nazionale tranne nel caso in cui essi possano dimostrare di soddisfare le condizioni per il trattamento individuale di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base («la conclusione del DSB sull'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base»).
- (38) Ogni produttore esportatore della RPC che ritenga che tale regolamento debba essere riesaminato alla luce delle interpretazioni giuridiche riguardanti l'articolo 9, paragrafo 5, contenute nelle relazioni è invitato a chiedere un riesame a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1515/2001 del Consiglio, del 23 luglio 2001, relativo ai provvedimenti che la Comunità può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall'organo di conciliazione dell'OMC (DSB) in materia di misure antidumping e antisovvenzioni ⁽²⁾ («regolamento di abilitazione OMC»).
- (39) La competente istituzione dell'Unione può respingere, modificare o mantenere in vigore le misure riesaminate, coerentemente con le risultanze del riesame. Le parti che chiedono un riesame devono essere consapevoli che, se le conclusioni che le riguardano rendono necessario modificare le misure in vigore, tale modifica può dar luogo sia a una riduzione che a un aumento del livello delle misure.
- (40) A seguito di quanto illustrato sopra, non sono pervenute osservazioni circa la concessione del TI e si confermano i considerando da 32 a 34 del regolamento provvisorio.
- 3.2. Paese di riferimento**
- (41) In assenza di osservazioni relative al paese di riferimento, si confermano i considerando da 35 a 41 del regolamento provvisorio.

⁽¹⁾ OMC, relazione dell'organo d'appello, AB-2011-2, WT/DS397/AB/R, 15 luglio 2011. OMC, relazione del panel, WT/DS397/R, 29 settembre 2010. Le relazioni si possono scaricare dal sito dell'OMC: (http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds397_e.htm)

⁽²⁾ GU L 201 del 26.7.2001, pag. 10.

3.3. Valore normale

- (42) Il metodo impiegato per stabilire il valore normale per il Sira Group è lo stesso di quello descritto nei considerando da 42 a 46 del regolamento provvisorio. In mancanza di osservazioni sul valore normale, si confermano i considerando da 42 a 46 del regolamento provvisorio.

3.4. Prezzo all'esportazione

- (43) Il prezzo all'esportazione per il Sira Group è stato calcolato conformemente all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base in quanto le esportazioni sono state effettuate a prezzi di trasferimento che sono stati considerati inattendibili. I prezzi all'esportazione sono stati quindi calcolati sulla base dei prezzi di rivendita praticati ai primi acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione, con corrispondenti detrazioni per i costi e i profitti praticate per adeguare il prezzo all'esportazione a livello franco fabbrica. Sono stati apportati aggiustamenti al prezzo di rivendita al primo acquirente indipendente dell'Unione per tener conto di dazi e tasse, sostenuti tra importazione e rivendita, nonché di un margine ragionevole per spese generali amministrative e di vendita e di profitto. Per calcolare il margine di profitto, si è utilizzato l'utile realizzato dall'importatore non collegato del prodotto in esame che ha collaborato, poiché l'effettivo utile dell'importatore collegato non era ritenuto affidabile a causa della relazione tra quest'ultimo e il produttore esportatore.

- (44) Per gli esportatori inclusi nel campione, in assenza di osservazioni riguardanti il prezzo all'esportazione si conferma il considerando 47 del regolamento provvisorio.

3.5. Confronto

- (45) Sono state presentate alcune osservazioni in merito al confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione.

- (46) La Metal Group Ltd ha contestato il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione con la motivazione che il confronto prospettato non era equo a causa della metodologia usata per gli abbinamenti, e la società ha sostenuto che le caratteristiche fisiche fossero differenti.

- (47) Relativamente al confronto effettuato, il Metal Group ha proposto un metodo alternativo basato unicamente sul peso. Tale metodologia è stata rifiutata in quanto trascura altri importanti aspetti inclusi nel sistema di confronto tipologico dei prodotti, ad esempio la potenza, che permette una migliore comparabilità.

- (48) La richiesta di valutare la differenza di caratteristiche fisiche fatta dalla Metal Group Ltd era triplice ed è stata presentata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni. Nessuna delle tre richieste in proposito era stata menzionata nella risposta al questionario (che richiedeva specificamente che fossero avanzate tali richieste). Inoltre, queste richieste non sono state sollevate durante la visita di verifica che avrebbe dato ai servizi incaricati dell'inchiesta la possibilità di verificarne validità ed entità.

- (49) La prima richiesta riguardava il tipo di lega di alluminio utilizzato per la produzione. A tale riguardo si affermava che lo standard cinese di questo tipo di lega non era lo stesso della lega con la stessa denominazione usata nell'Unione. Se da un lato è chiaro che queste leghe non sono identiche, dall'altro non sono stati presentati elementi di prova per dimostrare eventuali differenze di costo.

- (50) La seconda richiesta riguardava l'impiego di una presunta versione più economica di finitura in polvere. Anche in questo caso non sono state presentate prove a dimostrazione di questa argomentazione, e va considerato che questa finitura in polvere costituiva una percentuale dei costi di produzione globale talmente bassa da avere solo un'incidenza marginale.

- (51) La terza richiesta riguardava il fatto che la società non aveva applicato alcun rivestimento anticorrosione interno, al contrario che nel prodotto fabbricato nell'UE. Come nei due casi di cui sopra, non sono stati presentati elementi di prova a dimostrazione di questa richiesta.

- (52) Alla luce di quanto precede, la richiesta per differenze nelle caratteristiche fisiche è stata respinta.

- (53) In assenza di ulteriori osservazioni si confermano i considerando da 48 a 50 del regolamento provvisorio.

3.6. Margini di dumping

- (54) Per quanto concerne il Sira Group, il margine di dumping è stato calcolato in base al metodo di cui al considerando 51 del regolamento provvisorio, ed è stato fissato al 23,0 %.

- (55) In assenza di ulteriori osservazioni, si confermano i considerando da 51 a 54 del regolamento provvisorio.

4. PREGIUDIZIO

4.1. Produzione totale dell'Unione

- (56) In assenza di osservazioni sulla produzione totale dell'Unione, si confermano i considerando da 55 a 57 del regolamento provvisorio.

4.2. Consumo dell'Unione

- (57) In assenza di osservazioni sul consumo dell'Unione, si confermano i considerando da 58 a 61 del regolamento provvisorio.

4.3. Importazioni dal paese interessato

4.3.1. Prezzi delle importazioni e sottoquotazione del prezzo

- (58) Dopo la comunicazione delle conclusioni provvisorie, una parte interessata ha affermato che il margine di sottoquotazione del 6,1 % riscontrato durante il PI era basso e non avrebbe potuto arrecare un pregiudizio grave all'industria dell'Unione.

- (59) La sottoquotazione praticata dagli esportatori cinesi, tuttavia, dovrebbe essere considerata alla luce della pressione

esercitata sul mercato dell'Unione e dell'impatto sull'industria dell'Unione nel livello dei prezzi. Dall'inchiesta è emerso che la pressione sui prezzi dovuta alle importazioni a basso prezzo oggetto di dumping non ha consentito all'industria dell'Unione di fissare i prezzi a un livello che permettesse di coprire i costi e di realizzare un congruo margine di profitto, in particolare durante il PI.

- (60) Come indicato al considerando 65 del regolamento provvisorio, l'inchiesta ha confermato che i prezzi delle importazioni dalla RPC sono stati oggetto di dumping e si sono sempre mantenuti al di sotto del prezzo di vendita dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame. La costante sottoquotazione praticata dagli esportatori cinesi ha consentito loro di espandere il volume delle vendite e la quota di mercato, in particolare durante il PI. Inoltre, è stato rilevato che la differenza di prezzo di determinati tipi di radiatori era notevolmente superiore alla sottoquotazione media riscontrata. Pertanto, l'impatto negativo della sottoquotazione riscontrata sul mercato e sull'industria dell'Unione non può essere sottovalutato. La richiesta è stata pertanto respinta.
- (61) La stessa parte ha ribadito che i radiatori cinesi erano di qualità inferiore rispetto a quelli prodotti nell'Unione e che essi non potevano quindi causare alcun pregiudizio all'industria dell'Unione.
- (62) Tale argomentazione non è stata tuttavia corroborata da alcun elemento di prova e dall'inchiesta non sono emersi elementi a sostegno di una simile tesi. Come indicato nel considerando 23 del regolamento provvisorio, l'inchiesta ha dimostrato che i radiatori in alluminio prodotti ed esportati dalla RPC e i radiatori in alluminio prodotti e venduti nell'Unione dai produttori dell'Unione hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e le stesse applicazioni di base. Essi sono inoltre completamente intercambiabili e hanno un aspetto identico, in particolare per il pubblico. Di conseguenza, questi prodotti sono considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento di base.
- (63) È degno di nota il fatto che la sottoquotazione dei prezzi e il livello di eliminazione del pregiudizio sono determinati sulla base di un confronto dettagliato dei tipi di prodotti cinesi e dell'Unione. La presunta differenza tra i vari tipi di radiatori è presa in considerazione nel confronto dettagliato dei prezzi. Stante quanto precede, la richiesta è stata respinta.
- (64) In mancanza di altre osservazioni riguardo alle importazioni dal paese interessato, si confermano i considerando da 62 a 67 del regolamento provvisorio.

4.4. Situazione economica dell'industria dell'Unione

- (65) In assenza di altri commenti in merito alle osservazioni preliminari, si confermano i considerando da 68 a 71 del regolamento provvisorio.

4.4.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

- (66) In assenza di osservazioni sulla produzione, sulla capacità produttiva e sull'utilizzo degli impianti, si confermano i considerando da 72 a 74 del regolamento provvisorio.

4.4.2. Volume delle vendite e quota di mercato

- (67) In assenza di osservazioni concernenti l'andamento del volume delle vendite e della quota di mercato dell'industria dell'Unione, si conferma il considerando 75 del regolamento provvisorio.

4.4.3. Crescita

- (68) In mancanza di osservazioni relative alla crescita, si conferma il considerando 76 del regolamento provvisorio.

4.4.4. Occupazione

- (69) In assenza di osservazioni concernenti l'occupazione, si confermano i considerando 77 e 78 del regolamento provvisorio.

4.4.5. Prezzi medi unitari nell'Unione e costi di produzione

- (70) In assenza di osservazioni riguardanti i prezzi unitari medi nell'Unione e i costi di produzione, si confermano i considerando 79 e 80 del regolamento provvisorio.

4.4.6. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitali

- (71) In mancanza di osservazioni relative a redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitali, si confermano i considerando da 81 a 83 del regolamento provvisorio.

4.4.7. Scorte

- (72) In mancanza di osservazioni riguardanti le scorte, si conferma il considerando 84 del regolamento provvisorio.

4.4.8. Entità del margine di dumping effettivo

- (73) In assenza di osservazioni riguardanti l'entità del margine di dumping effettivo, si conferma il considerando 85 del regolamento provvisorio.

4.4.9. Conclusioni relative al pregiudizio

- (74) L'inchiesta ha confermato che la maggior parte degli indicatori di pregiudizio ha rivelato una tendenza al ribasso nel periodo considerato. Di conseguenza la conclusione dei considerando da 86 a 89 del regolamento provvisorio, cioè che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, è confermata.

5. NESSO DI CAUSALITÀ

5.1. Introduzione

- (75) In mancanza di osservazioni si conferma il considerando 90 del regolamento provvisorio.

5.2. Effetto delle importazioni oggetto di dumping

- (76) In assenza di osservazioni sugli effetti delle importazioni oggetto di dumping, si confermano i considerando da 91 a 95 del regolamento provvisorio.

5.3. Effetto di altri fattori

5.3.1. Importazioni da paesi terzi

- (77) In assenza di osservazioni riguardo alle importazioni da paesi terzi, si conferma il considerando 96 del regolamento provvisorio.

5.3.2. Crisi economica

- (78) Una parte ha sostenuto che la causa dell'eventuale pregiudizio subito dall'industria dell'Unione è stata la crisi economica che caratterizzava il settore della costruzione e dell'edilizia abitativa, in particolare in alcuni Stati membri come la Spagna e l'Italia, considerati da tale parte come i mercati principali per l'industria dell'Unione.

- (79) L'inchiesta, tuttavia, ha dimostrato che l'industria dell'Unione ha anche venduto quantità notevoli di radiatori in Stati membri diversi da Spagna e Italia. Inoltre, il mercato del prodotto in esame e del prodotto simile va al di là del mercato delle costruzioni e dell'edilizia abitativa di Spagna e Italia. Tuttavia, anche se non si può escludere che la crisi economica abbia avuto un effetto sul mercato dell'Unione, la presenza di volumi crescenti di importazioni oggetto di dumping a basso prezzo dei produttori cinesi ha intensificato gli eventuali effetti negativi esercitati dalla contrazione economica durante il periodo in esame e ha impedito all'industria dell'Unione di beneficiare della ripresa economica generale durante il PI. La richiesta è stata perciò respinta.

- (80) In assenza di altre osservazioni relative alla crisi economica, si confermano i considerando da 97 a 100 del regolamento provvisorio.

5.3.3. Sviluppo dei costi di produzione dell'industria dell'Unione

- (81) È stato affermato che l'aumento del prezzo dell'alluminio, che rappresenta una quota rilevante del costo di produzione del prodotto simile, è stata la causa del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

- (82) Tuttavia, si ritiene piuttosto che in un mercato retto da una concorrenza leale i prezzi possano essere fissati a un livello che consenta di coprire i costi e di realizzare un congruo margine di profitto. Come confermato al considerando 60, durante il periodo in esame la media dei prezzi all'importazione dalla RPC si è mantenuta costantemente inferiore a quella dei prezzi dell'industria dell'Unione. Quando i costi sono aumentati, l'industria del-

l'Unione non ha potuto aumentare i suoi prezzi in proporzione in considerazione della costante pressione sui prezzi. La richiesta è stata quindi respinta.

- (83) In assenza di osservazioni relative allo sviluppo dei costi di produzione dell'industria dell'Unione, si confermano i considerando da 101 a 103 del regolamento provvisorio.

5.3.4. Andamento delle esportazioni delle industrie dell'Unione incluse nel campione

- (84) Una parte ha sostenuto che il livello e il calo delle vendite all'esportazione dell'industria dell'Unione ha avuto un notevole influenza sulle sue prestazioni economiche generali durante il periodo in esame.'

- (85) L'inchiesta ha tuttavia dimostrato che, nonostante il calo delle vendite all'esportazione dell'industria dell'Unione durante il periodo in esame, tali vendite sono rimaste importanti e hanno costituito il 51 % delle vendite totali dell'industria dell'Unione nell'UE durante il PI e il 27 % della produzione totale di tale industria durante il PI. Perciò, come affermato al considerando 106 del regolamento provvisorio, le vendite all'esportazione hanno dato all'industria dell'Unione la possibilità di realizzare economie di scala e non si può pertanto ritenere che siano la causa del pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione durante il periodo in esame. La tendenza e il livello di vendite all'esportazione dell'industria dell'Unione non sono tali da infirmare il nesso di causalità tra il pregiudizio e le importazioni a basso prezzo oggetto di dumping dalla RPC. La richiesta è stata pertanto respinta.

- (86) La stessa parte ha chiesto la divulgazione dei valori delle esportazioni dell'industria dell'Unione e quindi dei prezzi, poiché nel regolamento provvisorio sono stati pubblicati solo i volumi delle esportazioni. Tuttavia, tali dati non possono essere divulgati dal momento che essi sono considerati di natura riservata.

- (87) In assenza di altre osservazioni riguardo all'andamento delle esportazioni delle industrie dell'Unione incluse nel campione, si confermano i considerando da 104 a 106 del regolamento provvisorio.

5.4. Conclusioni relative al nesso di causalità

- (88) Una parte ha sostenuto che la decisione dell'industria dell'Unione di aumentare la capacità produttiva nel 2008, combinata con la difficile situazione economica che ha prevalso negli anni successivi, è la principale causa del calo del tasso di utilizzazione degli impianti dell'industria dell'Unione e della sua redditività negativa. È stato quindi sostenuto che il pregiudizio è stato causato da vari fattori interni, come la crisi economica e gli errori decisionali in materia di investimenti effettuati dall'industria dell'Unione.

- (89) Tuttavia, un'analisi del pregiudizio viene valutata tenendo conto contemporaneamente di tutti i fattori di pregiudizio, dei quali l'utilizzo della capacità produttiva e la

redditività sono solo due. L'inchiesta relativa al pregiudizio ha dimostrato in particolare che il volume delle vendite dell'industria dell'Unione è diminuito del 16 % nel corso del periodo in esame, mentre nello stesso periodo le importazioni dalla RPC sono aumentate del 77 % e la quota di mercato è passata dal 13 % al 24 %. Anche durante il PI, quando il consumo è aumentato rispetto al 2009, la quota di mercato dell'industria dell'Unione ha continuato a restringersi. Nonostante il deterioramento di altri fattori di pregiudizio, un altro segno della difficile situazione economica subita dall'industria dell'Unione è l'aumento significativo del livello delle scorte nel periodo in esame. Pertanto, l'aumento della capacità produttiva dell'industria dell'Unione nel 2008 dovrebbe essere analizzato insieme con tutti questi elementi, al fine di avere un quadro completo della situazione.

- (90) Anche se la crisi economica ha avuto un certo impatto negativo sulla situazione dell'industria dell'Unione, non si può ignorare che le importazioni cinesi in dumping a basso prezzo sono aumentate significativamente nel corso del periodo in esame, intensificando quindi gli eventuali effetti negativi esercitati dalla contrazione economica durante il periodo in esame, e hanno impedito all'industria dell'Unione di beneficiare della ripresa economica generale durante il PI.
- (91) L'inchiesta ha evidenziato che si è registrato un aumento del 9 % del consumo tra il 2009 e il PI, mentre la quota di mercato dell'industria dell'Unione ha continuato a diminuire, e che anche con una migliore situazione economica generale essa non è stata in grado di recuperare perché sempre sotto la pressione delle importazioni a basso prezzo oggetto di dumping dalla RPC. Stante quanto precede, la richiesta è stata respinta.
- (92) In assenza di altre osservazioni sulle conclusioni relative al nesso di causalità, si confermano i considerando da 107 a 110 del regolamento provvisorio.

6. INTERESSE DELL'UNIONE

- (93) Non vi è stata alcuna collaborazione da parte degli utilizzatori nella presente inchiesta, e nonostante gli sforzi compiuti dopo la pubblicazione delle conclusioni provvisorie, nessun utilizzatore si è manifestato.
- (94) Sulla base delle informazioni disponibili, si è constatato che i principali acquirenti di radiatori in alluminio sono grandi società edili, distributori e grossisti, che li rivendono a catene di negozi specializzati o a dettaglianti da cui si servono piccole imprese di costruzioni o utenti finali. Da una valutazione del possibile impatto che l'istituzione di dazi definitivi può avere sulle parti interessate è emerso che anche un potenziale aumento di prezzo, per unità di radiatori in alluminio importati, del 61 %, che è il più elevato dazio antidumping proposto, sembra essere piuttosto basso, dato che il prodotto in esame è generalmente parte di grandi progetti, in cui il suo prezzo è solo una piccola quota del totale dei costi delle imprese. Pertanto, anche tenendo conto della peggiore

delle ipotesi, sembra che l'aumento di prezzo che ne risulterebbe potrebbe essere facilmente assorbito dalla filiera di vendita a valle.

- (95) In mancanza di osservazioni relative all'interesse dell'Unione, si confermano i considerando da 111 a 118 del regolamento provvisorio.

7. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

7.1. Livello di eliminazione del pregiudizio

- (96) È stato obiettato che il margine di profitto impiegato per determinare l'importo del dazio necessario per eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole è stato troppo elevato. Si è sostenuto che il margine del 7,4 %, raggiunto dai produttori dell'Unione inseriti nel campione nel 2008 era eccezionale e non realistico. La crisi economica che ha colpito il mercato negli anni successivi ha reso impossibile raggiungere un tale livello di profitto.
- (97) Va osservato che questo margine di profitto è stato verificato durante l'inchiesta come margine di profitto raggiunto dalle società incluse nel campione in condizioni normali di mercato, vale a dire in assenza di pratiche di dumping pregiudizievole. Non si può concludere che la crisi economica non abbia avuto alcun impatto sulla situazione dell'industria dell'Unione, ma il volume delle importazioni a basso prezzo in dumping dalla RPC che sottoquotavano i prezzi dell'industria dell'Unione ha continuato ad aumentare nel corso dell'intero periodo in esame, a scapito dei prezzi e della quota di mercato dell'industria dell'Unione. È quindi evidente che le importazioni oggetto di dumping dalla RPC hanno intensificato gli effetti della crisi economica sull'industria dell'Unione. La richiesta è stata perciò respinta.
- (98) È stato inoltre affermato che i costi successivi all'importazione utilizzati per calcolare la sottoquotazione e i margini di pregiudizio (0,2 %, comprese tutte le spese necessarie per immettere le merci in libera pratica nell'UE, quali le spese di movimentazione e tassa di sdoganamento, ad esclusione del dazio) sono stati sottovalutati. Secondo questa parte, i costi successivi all'importazione dovrebbero comprendere le spese di movimentazione, la tassa di sdoganamento e il trasporto interno, stimati a 3,5 %. Ai fini del calcolo della sottoquotazione e delle vendite sottocosto, il prezzo alle frontiere dell'UE è confrontato con i prezzi franco fabbrica dei produttori dell'industria dell'Unione. Il prezzo al confine dell'UE deve includere tutte le spese necessarie per immettere le merci in libera pratica nell'UE (vale a dire tassa di sdoganamento e costi di movimentazione), ma non il trasporto di merci nell'interno come affermato dalla parte. La richiesta è stata perciò respinta.
- (99) In assenza di altre osservazioni relative al livello di eliminazione del pregiudizio, si conferma il metodo di cui ai considerando da 119 a 123 del regolamento provvisorio.

7.2. Forma e livello dei dazi

(100) In considerazione di quanto precede e in conformità all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, si ritiene opportuno istituire misure antidumping definitive sulle importazioni del prodotto in esame al livello del margine più basso tra quelli di dumping e di pregiudizio, conformemente alla regola del dazio inferiore. Di conseguenza, tutte le aliquote di dazio devono essere fissate al livello dei margini di pregiudizio constatati.

(101) Sono pertanto proposti i seguenti dazi antidumping definitivi:

Paese	Società	Margine di dumping	Margine di pregiudizio	Dazio definitivo
RPC	Zhejiang Flyhigh Metal Products Co., Ltd.	23,0 %	12,6 %	12,6 %
	Metal Group Co., Ltd.	70,8 %	56,2 %	56,2 %
	Sira Group [Sira (Tianjin) Aluminium Products Co. Ltd. e Sira Group (Tianjin) Heating Radiators Co. Ltd.]	23,0 %	14,9 %	14,9 %
	Altre società che hanno collaborato	32,5 %	21,2 %	21,2 %
	Tutte le altre società (margine di dumping unico a livello nazionale)	76,6 %	61,4 %	61,4 %

(102) Le aliquote del dazio antidumping applicate a titolo individuale alle società specificate nel presente regolamento sono state stabilite in base ai risultati della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l'inchiesta con riferimento alle società interessate. Di conseguenza tali aliquote di dazio (contrariamente al dazio nazionale applicabile a «tutte le altre società») si applicano esclusivamente alle importazioni di prodotti originari della RPC fabbricati da queste società, cioè dai soggetti di diritto citati. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società, la cui ragione sociale, completa di indirizzo, non sia menzionata specificamente nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(103) Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla grande differenza tra le aliquote del dazio, in questo caso si ritiene necessaria l'adozione di misure speciali volte a garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping. Queste misure speciali comprendono la presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti illustrati nell'allegato II del presente regolamento. Le importazioni

non accompagnate da una fattura di questo tipo sono assoggettate al dazio antidumping residuo applicabile a tutti gli altri esportatori.

(104) Nel caso in cui le esportazioni di una delle società soggette ad aliquote di dazio individuali più basse aumentino notevolmente in termini di volume dopo l'istituzione delle misure in questione, tale aumento di volume potrebbe essere considerato di per sé come un cambiamento della configurazione degli scambi dovuto all'istituzione di misure ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze e se sono soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un'inchiesta antielusione. Nell'ambito dell'inchiesta si potrà fra l'altro esaminare la necessità di sopprimere i dazi individuali e di istituire di conseguenza un dazio unico a livello nazionale.

(105) Le eventuali richieste di applicazione di un'aliquota individuale del dazio antidumping (per esempio in seguito a un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità di produzione o di vendita) devono essere inviate immediatamente alla Commissione⁽¹⁾, con tutte le informazioni pertinenti, indicando in particolare eventuali modifiche delle attività della società legate alla produzione, alle vendite sul mercato interno e alle vendite all'esportazione, connesse ad esempio al cambiamento della ragione sociale o delle entità di produzione e di vendita. Se del caso, il presente regolamento sarà modificato aggiornando l'elenco delle società che beneficiano dei dazi antidumping applicati a titolo individuale.

(106) Per garantire una corretta applicazione del dazio antidumping, l'aliquota del dazio a livello nazionale dovrà essere applicata non soltanto ai produttori esportatori che non hanno collaborato ma anche ai produttori che non hanno esportato verso l'Unione durante il PI.

(107) Per garantire la parità di trattamento tra gli eventuali nuovi esportatori e le società che hanno collaborato e non sono state inserite nel campione, elencate nell'allegato I del presente regolamento, è opportuno prevedere che il dazio medio ponderato istituito nei confronti di tali società sia applicato a tutti i nuovi esportatori, i quali avrebbero altrimenti diritto a un riesame, a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, che non si applica se è stato utilizzato il campionamento.

7.3. Riscossione definitiva dei dazi antidumping provvisori

(108) In considerazione dell'entità dei margini di dumping accertati e del pregiudizio causato all'industria dell'Unione, si ritiene necessario che gli importi delle garanzie costituite a titolo di dazio antidumping provvisorio, istituito dal regolamento provvisorio, siano definitivamente riscossi in ragione dell'aliquota del dazio istituito in via definitiva,

⁽¹⁾ Commissione europea, direzione generale Commercio, direzione H, Ufficio: NERV-105, 08/020, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di radiatori in alluminio e negli elementi o sezioni di cui tali radiatori sono costituiti, sia che tali elementi siano assemblati in blocchi o no, esclusi i radiatori e loro elementi e sezioni di tipo elettrico, attualmente classificabili ai codici NC ex 7615 10 10, ex 7615 10 90, ex 7616 99 10 ed ex 7616 99 90 (codici TARIC 7615 10 10 10, 7615 10 90 10, 7616 99 10 91, 7616 99 90 01 e 7616 99 90 91) e originari della Repubblica popolare cinese.

2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto nel paragrafo 1, e fabbricato dalle società in appresso elencate è la seguente:

Società	Dazio definitivo	Codice addizionale TARIC
Zhejiang Flyhigh Metal Products Co., Ltd.	12,6 %	B272
Metal Group Co., Ltd	56,2 %	B273
Sira (Tianjin) Aluminium Products Co., Ltd.	14,9 %	B279
Sira Group (Tianjin) Heating Radiators Co., Ltd.	14,9 %	B280
Società elencate nell'allegato I	21,2 %	
Tutte le altre società	61,4 %	B999

3. L'applicazione delle aliquote del dazio individuale specificate per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti indicati all'allegato II. In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l'aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 29 ottobre 2012

4. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in tema di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio in applicazione del regolamento (UE) n. 402/2012 sulle importazioni di radiatori in alluminio originari della Repubblica popolare cinese sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l'aliquota del dazio antidumping definitivo.

Articolo 3

Qualora un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi sufficienti a dimostrare che:

- non ha esportato nell'Unione il prodotto descritto nell'articolo 1, paragrafo 1, durante il periodo dell'inchiesta (dal 1° luglio 2010 al 30 giugno 2011),
- non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure istituite dal presente regolamento,
- ha effettivamente esportato nell'Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell'inchiesta su cui si basano le misure o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare una quantità rilevante nell'Unione,

il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice su proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo, può modificare l'articolo 1, paragrafo 2, aggiungendo il nuovo produttore esportatore alle società che hanno collaborato non incluse nel campione e quindi soggette al dazio medio ponderato del 21,2 %.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per il Consiglio

Il presidente

E. FLOURENTZOU

ALLEGATO I

PRODUTTORI ESPORTATORI CINESI CHE HANNO COLLABORATO NON INCLUSI NEL CAMPIONE

Nome	Codice aggiuntivo TARIC
Jinyun Shengda Industry Co., Ltd.	B274
Ningbo Ephriam Radiator Equipment Co., Ltd.	B275
Ningbo Everfamily Radiator Co., Ltd.	B276
Ningbo Ningshing Kinhil Industrial Co., Ltd.	B277
Ningbo Ninhshing Kinhil International Co., Ltd.	B278
Yongkang Jinbiao Machine Electric Co., Ltd.	B281
Yongkang Sanghe Radiator Co., Ltd.	B282
Zhejiang Aishuibao Piping Systems Co., Ltd.	B283
Zhejiang Botai Tools Co., Ltd.	B284
Zhejiang East Industry Co., Ltd.	B285
Zhejiang Guangying Machinery Co., Ltd.	B286
Zhejiang Kangfa Industry & Trading Co., Ltd.	B287
Zhejiang Liwang Industrial and Trading Co., Ltd.	B288
Zhejiang Ningshuai Industry Co., Ltd.	B289
Zhejiang Rongrong Industrial Co., Ltd.	B290
Zhejiang Yuanda Machinery & Electrical Manufacturing Co., Ltd.	B291

ALLEGATO II

Una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale, formulata secondo il seguente modello, deve figurare sulla fattura commerciale valida di cui all'articolo 1, paragrafo 3:

- 1) nome e funzione del responsabile del soggetto giuridico che ha emesso la fattura commerciale;
- 2) la seguente dichiarazione:

«Il sottoscritto certifica che il quantitativo di radiatori in alluminio e gli elementi o le sezioni di cui tali radiatori sono costituiti, venduto per l'esportazione nell'Unione europea e coperto dalla presente fattura, è stato fabbricato da (nome della società e sede sociale) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.

Data e firma».
